

## Escluso l'esercizio di attività commerciali non accessorie alle STP

La normativa che istituisce le **società tra professionisti** prevede l'esclusività nell'oggetto sociale delle **attività professionali**. Pertanto, è preclusa qualsiasi altra attività che non sia riconducibile all'**ordinamento professionale**, fatta eccezione per quelle puramente strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

### La società tra professionisti

Preliminarmente si ricorda che:

- la società tra professionisti ("**STP**") rappresenta un modello societario introdotto nell'ordinamento dall'art. 10 della Legge 183/2011, norma che ha trovato attuazione con il successivo DM 34/2013 (mediante questa disposizione è stata prevista la possibilità di costituire **società per l'esercizio di attività professionali** e, in particolare, per le attività per le quali risulta prevista la necessità di **iscrizione in appositi albi** o elenchi regolamentati);
- la STP deve avere come oggetto sociale l'esercizio di **una o più attività professionali** per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o in elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (art. 1, c. 1, lett. a, DM 34/2013);
- la normativa delle STP riconosce la possibilità di costituire STP "**multidisciplinari**", che si caratterizzano per lo svolgimento di più attività professionali, purché regolamentate;
- viceversa, non possono infatti essere costituite STP per l'esercizio di **attività professionali diverse da quelle regolamentate** o svincolate dagli Ordini professionali e dalle relative previsioni, così come dai codici deontologici di riferimento. Ulteriormente non possono rientrare nell'oggetto sociale le **attività imprenditoriali** o di lavoro autonomo che non sono ricomprese nelle mansioni professionali dell'**albo di appartenenza** della STP;
- la STP deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei **registri tenuti presso l'ordine** o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e può avviare l'attività soltanto dopo l'iscrizione all'Albo (si veda: CNDCEC "Pronto ordini" 61/2021 del 20 aprile 2021. In particolare la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo).

### Il Pronto ordini CNDCEC del 29 maggio 2023 n. 21

Nel caso esaminato con il **Pronto ordini** del 29 maggio 2023 n. 21, una STP iscritta nella sezione speciale dell'albo professionale chiedeva all'**Ordine** medesimo di verificare l'eventuale incompatibilità professionale nel caso in cui, nell'ambito della consulenza ed assistenza in area privacy e risk management (attività di competenza del **dottore commercialista**), la stessa STP avesse dovuto svolgere tra le altre, in qualità di sub licenziataria, anche l'attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza prestata.

In particolare, secondo la STP, questa attività commerciale sarebbe stata legittima in quanto strumentale allo svolgimento dell'**attività professionale** ed accessoria alla stessa (avendo un'incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della STP). A fronte di quanto sopra, dopo avere preso atto della mancata allegazione dello statuto della STP nel quesito avanzato, il **CNDCEC** ha precisato che:

- ai sensi della Legge 183/2011 l'esclusività dell'oggetto sociale preclude per le STP la possibilità di includere nello statuto delle attività che non siano di natura professionale ma imprenditoriale, fatta eccezione per quelle attività che possono definirsi puramente strumentali o complementari rispetto all'**esercizio della professione** (e che, come tali, consentono o facilitano l'esercizio dell'attività professionale);
- è compito degli Ordini verificare se l'**attività prestata dalla STP**, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non costituisca una vera e propria attività commerciale, determinando l'assoggettamento della società allo statuto dell'imprenditore commerciale (ex art. 2238 del Codice civile).

**Fonte:** PO CNDCEC 29 maggio 2023 n. 21